

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1987

### Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di unità di indirizzo e di stretta integrazione fra le varie componenti in cui normalmente si articola la funzione pubblica della difesa esterna, rilevata nei maggiori Stati sulla base dell'esperienza dell'ultimo conflitto mondiale, determinò, nell'immediato dopoguerra, un movimento pressochè generale per il riordinamento dei Dicasteri militari.

In Italia, in tale periodo, fu disposto (decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17) l'accorpamento in un unico Ministero della difesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, i quali, ciascuno con un proprio ordinamento ed autonomamente, avevano fino ad allora con-

corso all'assolvimento dei compiti della difesa militare.

In realtà si trattò di un intervento mirante essenzialmente ad assicurare l'unità di indirizzo politico ed il coordinamento, al livello più elevato, delle attività delle singole Amministrazioni militari, in attesa che venisse stabilito l'ordinamento definitivo.

Un ulteriore passo avanti avvenne più tardi con i decreti legislativi del 1965, emanati in virtù della delega conferita al Governo dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862.

Una obiettiva valutazione, a distanza di oltre venti anni da quest'ultimo intervento legislativo, non può, tuttavia, fare ritenere conseguito l'obiettivo di pervenire ad un

assetto unitario ed interforze dell'ordinamento della Difesa.

Lo stesso processo di ristrutturazione in chiave riduttivo-efficientistica del 1975 e la parallela impostazione di un nuovo piano di sviluppo delle Forze armate (leggi promozionali), nati per una generale presa di coscienza del profondo divario esistente tra esigenze ed entità delle risorse disponibili, non solo hanno avuto una matrice settoriale di Forza armata, ma non hanno comportato significativi mutamenti nei sistemi ordinativo-decisionali.

Con il presente disegno di legge il Governo intende compiere un definitivo passo in avanti in quest'ultima direzione, con una ricomposizione funzionale del sistema militare e un conseguente ridisegno della linea gerarchica.

Il filo conduttore per tale riordinamento è quello di un processo di pianificazione dello strumento militare, che dalla fase di elaborazione della singola Forza armata pervenga alla elaborazione definitiva da parte del capo di Stato maggiore della difesa, passando attraverso il vaglio consultivo del Consiglio superiore delle Forze armate e del Comitato dei capi di Stato maggiore.

Obiettivi della pianificazione militare sono le missioni operative interforze: il conseguimento cioè da parte delle Forze armate dei compiti specifici di difesa ad esse assegnati dal Parlamento e dal Governo, dopo l'alta valutazione compiuta dal Consiglio supremo di difesa con la garanzia costituzionale del Presidente della Repubblica.

In ossequio alla funzione di indirizzo riconosciuta al Parlamento in materia di politica militare è previsto che, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustri al Parlamento stesso il complesso dei dati attinenti agli aspetti tecnici, strategici, politici e finanziari, nonchè le intese in materia di protezione civile raggiunte con il Ministero competente e gli organi delle amministrazioni regionali e locali (articolo 2).

La corretta visione gerarchica dei vertici militari è da ricondurre alle esigenze funzionali del processo di pianificazione e alla necessità di assicurare la dovuta autorità alle decisioni finali e alle scelte ad esse inerenti, con

inevitabili sacrifici in ragione della limitatezza delle risorse.

Obbedisce dunque a questo disegno, e non ad un'astratta concezione unificante, la posizione di preminenza del capo di Stato maggiore della difesa, sia come responsabile della pianificazione generale (comprendente sia la parte operativa, sia la parte relativa allo sviluppo ed ammodernamento) dello strumento militare, sia come responsabile supremo delle missioni operative interforze (articolo 3).

Si inquadra altresì in tale disegno di pianificazione la posizione di preminenza del segretario generale-direttore nazionale degli armamenti, come responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari connessi con la pianificazione operativa dello strumento militare, nonchè come responsabile, a livello nazionale e internazionale, delle attività di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento in campo militare (articolo 4).

Queste due responsabilità di vertice non si esercitano, peraltro, in una inconcepibile assenza di confronti; al contrario, è normativamente previsto che capo di Stato maggiore della difesa e segretario generale si avvalgano del concorso singolo dei capi di Stato maggiore di Forza armata e dei direttori generali del Ministero, nonchè dell'apporto consultivo collegiale, per gli atti di pianificazione generale, del comitato dei capi di Stato maggiore e del Consiglio superiore delle Forze armate.

In questo quadro, la figura del capo di Stato maggiore di Forza armata, la cui capacità di proposta al Ministro rimane integra, assume nuovo rilievo sia nella fase ascensionale che in quella discensionale della pianificazione militare. Autore di specifiche proposte al capo di Stato maggiore della difesa, nella prima fase, è responsabile dell'approntamento, del controllo ispettivo e di efficienza nonchè della predisposizione all'impiego della propria Forza armata, in attuazione delle missioni operative interforze, nella seconda fase (articolo 5).

In definitiva, dai cenni descrittivi che si sono dati, il presente disegno di legge non è nè vuole essere di riordinamento generale del Ministero della difesa, essendo limitatamente diretto alla definizione del nucleo centrale operativo militare.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Governo si ripromette di presentare, nel quadro legislativo generale previsto dall'articolo 97 della Costituzione, un apposito progetto di ristrutturazione del Ministero in tutte le sue articolazioni.

Il presente disegno di legge riproduce quello già approvato dal Senato nella decorsa legislatura (*ex* atto Senato 1489) e viene presentato nel testo risultante dall'atto Camera n. 4400 della IX legislatura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Gli indirizzi generali di politica militare, presentati ed illustrati dal Ministro della difesa al Consiglio supremo di difesa, sono deliberati dal Governo ed approvati dal Parlamento nel rispetto dei trattati e delle norme di condotta politica internazionale previsti dalla Costituzione.

2. Il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sottopone all'approvazione del Parlamento gli indirizzi della difesa nazionale, da conseguire mediante assegnazione alle Forze armate di missioni operative e delle relative funzioni di supporto, nonchè le direttive generali per l'organizzazione e la preparazione delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa comunica altresì al Parlamento ogni sei mesi gli indirizzi relativi ai programmi di ricerca e di sperimentazione connessi alla produzione e coproduzione di sistemi d'arma o di armamenti.

4. Il Ministro della difesa approva e coordina, su proposta del capo di Stato maggiore della difesa, la pianificazione generale dello strumento militare con i conseguenti programmi tecnico-finanziari.

## Art. 2.

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro della difesa illustra al Parlamento:

- a) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;
- b) l'evoluzione del quadro strategico e i riflessi in campo militare della situazione delle alleanze;
- c) l'evoluzione delle missioni operative interforze, per quanto attiene alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

d) il soddisfacimento delle esigenze connesse all'organizzazione di comando ed al supporto tecnico-logistico dello strumento militare;

e) la ripartizione delle risorse finanziarie per missioni operative e per settori di spesa;

f) la situazione dei programmi di investimenti più significativi e le eventuali misure per la ristrutturazione dello strumento militare.

2. Nella stessa sede e per quanto di propria competenza, il Ministro della difesa illustra al Parlamento, nelle linee generali, accordi, piani e programmi predisposti d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche con riferimento alle intese ed alle altre forme di collaborazione stabilite con gli organi regionali e con gli enti locali.

#### Art. 3.

1. Il capo di Stato maggiore della difesa è responsabile della elaborazione della pianificazione generale interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, dell'impiego dello strumento militare, nonché dei relativi rapporti e attività in campo internazionale.

2. Il capo di Stato maggiore della difesa, in un quadro unitario interforze, si avvale del concorso del segretario generale-direttore nazionale degli armamenti, dei capi di Stato maggiore di Forza armata e del direttore del SISMI, per quanto riguarda la sfera di rispettiva competenza.

#### Art. 4.

1. Il segretario generale della difesa è responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari connessi con la pianificazione generale dello strumento militare. A tale fine emana direttive ai direttori centrali e generali del Ministero della difesa e ne coordina l'azione per settori, verificandone la rispondenza rispetto agli obiettivi programmatici.

2. Il segretario generale è altresì responsabile, sentiti gli Stati maggiori e le direzioni

generali competenti, delle proposte di pianificazione relative all'area industriale della Difesa.

3. Il segretario generale ricopre anche la carica di direttore nazionale degli armamenti. In tale funzione è responsabile del coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento in campo militare, sia a livello nazionale, sia, su delega del Ministro della difesa, a livello internazionale. Svolge in queste materie funzioni di alto consulente del Ministro della difesa.

#### Art. 5.

1. Al capo di Stato maggiore di Forza armata spetta la responsabilità delle proposte per la pianificazione relativa alla propria Forza armata, da trasmettere al capo di Stato maggiore della difesa, ai fini della pianificazione generale per missioni operative interforze, con le relative funzioni di supporto.

2. Al capo di Stato maggiore di Forza armata spetta altresì la responsabilità dell'approntamento, del controllo ispettivo e di efficienza, nonché della predisposizione all'impiego della propria Forza armata, in attuazione delle missioni operative interforze.

3. Il capo di Stato maggiore di Forza armata emana direttive ai direttori generali del Ministero della difesa per l'impiego del personale militare, per l'esecuzione dei programmi tecnico-finanziari di competenza e per quanto riguarda l'attività di supporto e di mantenimento in efficienza dei mezzi della Forza armata.

4. Il capo di Stato maggiore di Forza armata può formulare proposte al Ministro della difesa, fatta salva la preventiva informazione del capo di Stato maggiore della difesa.

#### Art. 6.

1. Il Comitato dei capi di Stato maggiore delle Forze armate è il più alto organo consultivo del Ministro della difesa. Il capo di Stato maggiore della difesa presenta al Comitato dei capi di Stato maggiore la pianificazione generale interforze con i conseguenti pro-

grammi tecnico-finanziari, elaborati ai sensi dell'articolo 3.

2. Al termine dell'esame da parte del Comitato dei capi, compete al capo di Stato maggiore della difesa la definizione della pianificazione e dei programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa, comunicando eventuali divergenti avvisi riportati nel verbale di riunione.

3. Fermo quanto disposto nel presente articolo, restano salve le disposizioni sul Comitato dei capi di Stato maggiore contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 200, e nel decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781.